



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018

Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n.69 del 24 ottobre 2022

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Definizioni)

- «**D.I.**» o «**D.I. 129/2018**»: il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il «*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*», pubblicato in G.U.R.I. n. 267 del 16 novembre 2018;
- «**Regolamento**»: il presente regolamento, adottato dal Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018, che determina i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico dell’attività negoziale in esame, redatto secondo le indicazioni delle Linee guida del Ministero dell’istruzione contenute nelle Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali, Quaderno n.3, novembre 2020;
- «**T.U.**»: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;
- «**CCNL**»: il CCNL del 29 novembre 2007, recante «*Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007*», applicabile nei limiti di quanto disposto dall’art. 1, comma 10, del CCNL del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018;
- «**Dirigente Scolastico**» o «**D.S.**»: il soggetto posto al vertice dell’Istituzione Scolastica o Educativa, deputato a procedere al conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) del D.I.;
- «**Istituzione Scolastica**» o «**Istituzione**»: l’Istituzione Scolastica o Educativa statale, alla quale si applicano le disposizioni del presente Regolamento;



- «**Incaricati**»: soggetti interni o esterni ai quali vengono conferiti gli incarichi individuali oggetto del presente Regolamento;
- «**Incarichi**» o «**Incarico**»: gli incarichi individuali conferiti a soggetti interni o esterni da parte del Dirigente Scolastico.

Art. 2

(Finalità, principi e ambito di applicazione del presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018, definisce e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali da parte del Dirigente Scolastico.
2. Il conferimento degli Incarichi di cui al presente Regolamento è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, e nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018, nonché nella Contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
3. Sono esclusi dal presente Regolamento gli affidamenti in cui l’apparato strumentale di persone e mezzi, e il carattere imprenditoriale della prestazione prevalgono sull’attività individuale dell’Incaricato, ovvero gli appalti di servizi.
4. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento gli Incarichi conferiti dalle Istituzioni Scolastiche a:
 - i. personale interno;
 - ii. personale di altre Istituzioni Scolastiche;
 - iii. personale esterno appartenente ad altre Pubbliche Amministrazioni;
 - iv. personale esterno alle Pubbliche Amministrazioni (privati).

PARTE II

CRITERI E LIMITI DI SELEZIONE

Art. 3

(Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione)

- I. Il Dirigente Scolastico analizza il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica e valuta la possibilità di sopperire allo stesso, nel rispetto del seguente *iter*:
 - a) ricognizione del personale interno all’Istituzione Scolastica;
 - b) in caso di impossibilità di sopperire al fabbisogno mediante personale interno, ove applicabile, affidamento a personale di altra Istituzione mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni plurime”, ai sensi dell’art. 35 del CCNL (personale docente) e dell’art. 57 del CCNL (personale ATA);
 - c) in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure *sub* a) e b) abbiano dato esito negativo, affidamento di un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001:



- c.1) al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione, qualora esso possa essere agevolmente e prontamente individuato e con esclusione di incarichi aventi ad oggetto attività di docenza o complementari alla didattica;
- c.2) in via residuale, a soggetti privati.
2. Rispetto al punto c), la selezione tiene conto, in via preferenziale, di personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni rispetto a soggetti privati esterni alla PA.
 3. L'Istituzione Scolastica può espletare l'iter selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso unico per più fasi o per tutte le fasi.
 4. L'Incaricato non deve essere nella condizione di incompatibilità o in conflitto d'interesse con l'incarico specifico e la professione svolta.
 5. L'Istituzione Scolastica richiede un'autocertificazione che attesti quanto previsto dal precedente comma e la sottoscrizione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013.
 6. L'Istituzione Scolastica è tenuta, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, ad acquisire dalle Autorità competenti, per ciascun soggetto incaricato, pena sua esclusiva responsabilità, il certificato del casellario giudiziale, al fine di ottemperare al divieto di conferimento di incarichi a soggetti che abbiano subito condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p.;
 7. Ai fini della stipula di contratti con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, l'Istituzione Scolastica deve richiedere obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001.

Art. 4

(Contenuto degli avvisi)

1. Quanto al contenuto dell'avviso di cui all'art. 3, esso potrà riportare, in via indicativa, i seguenti elementi:
 - a) oggetto dell'incarico;
 - b) profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e conoscenze richieste;
 - c) specifici criteri predeterminati sui quali si baserà la selezione, anche mediante comparazione dei *curricula vitae*, con indicazione del relativo punteggio;
 - d) compenso previsto e modalità di remunerazione;
 - e) durata dell'incarico;
 - f) modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature;
 - g) modalità di svolgimento della procedura di selezione;
 - h) informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Nel caso in cui l'avviso riguardi più fasi o tutte le fasi, esso dovrà riportare puntualmente l'ordine di priorità nella selezione dei candidati, a seconda della specifica tipologia di appartenenza degli stessi (personale interno, personale di altra Istituzione Scolastica, personale appartenente alla Pubblica



Amministrazione ma non ad Istituzioni Scolastiche, soggetto privato), e dovrà, altresì, disciplinare le diverse fasi procedurali che l'Istituzione seguirà ai fini dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico.

Art. 5

(Conferimento di Incarichi all'interno o al personale di altre Istituzioni Scolastiche)

1. L'Istituzione Scolastica, ove individui il personale idoneo al suo interno, procederà al conferimento dell'incarico e la selezione si concluderà in tal modo.
2. Ove la ricognizione interna dia esito negativo, l'Istituzione procederà ad individuare l'eventuale sussistenza di personale idoneo nell'ambito delle altre Istituzioni Scolastiche, ricorrendo all'istituto delle collaborazioni plurime.
3. Per la selezione del personale interno o del personale di altre Istituzioni scolastiche si applica, di regola, la tabella di valutazione dei titoli allegata al presente Regolamento (Tab 1). Il Dirigente Scolastico è autorizzato a discostarsene, a condizione che motivi espressamente le ragioni nella determina di indizione della procedura comparativa.
4. Nell'ipotesi in cui si ricorra a docenti di altre scuole, ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:
 - deve essere finalizzata alla realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, per i quali è necessario disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della Istituzione Scolastica;
 - deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza;
 - non deve comportare esoneri, neppure parziali, dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio;
 - non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio.
5. Nel caso in cui si ricorra a personale ATA di altre Istituzioni, ai sensi dell'art. 57 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:
 - deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA;
 - non deve comportare esoneri, neanche parziali, nella scuola di servizio.
6. La sussistenza di una situazione di incompatibilità di fatto o di diritto costituisce causa di inconfiribilità dell'incarico.

Art. 6

(Conferimento a soggetti esterni)

1. Il conferimento degli Incarichi a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, si fonda sui seguenti presupposti:



- a) l'oggetto della prestazione deve essere predeterminato, alla stregua del compenso, e corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) la prestazione deve essere di natura altamente qualificata;
- c) la prestazione deve avere natura temporanea e predeterminata;
- d) gli Incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e di adeguata competenza e/o esperienza lavorativa rispetto alle prestazioni da svolgere.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di affidamento di Incarichi:

- in favore di professionisti iscritti in ordini o albi;
- in favore di professionisti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'attività informatica o a supporto dell'attività didattica e di ricerca.

2. Con riguardo al contenuto, gli incarichi possono essere:

- a) di studio: quando hanno ad oggetto lo studio (attraverso analisi, indagini conoscitive, di approfondimento, di verifica) di una specifica questione e si concludono con una relazione scritta nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) di consulenza: quando hanno ad oggetto la richiesta di un parere, di una valutazione tecnica o di un giudizio di un esperto, al fine di acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l'azione amministrativa o didattica dell'Istituzione scolastica;
- c) di collaborazione: quando hanno ad oggetto lo svolgimento di un'attività di supporto o cooperazione con l'Istituzione scolastica finalizzata al raggiungimento di un obiettivo specifico. In particolare rientrano in questa tipologia gli incarichi affidati ad esperti esterni per il supporto all'attività didattica e quelli di formazione a favore dei dipendenti dell'Istituto.

Art. 7

(Procedura per il conferimento degli Incarichi)

1. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione comparativa dei *curricula* presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.
2. Rispetto ai *curricula* di ciascun candidato, saranno valutati i seguenti elementi e tutti gli altri aspetti ritenuti necessari nel caso di specie e predeterminati all'interno dell'avviso:
 - a) titoli di studio (titoli universitari riferiti ai livelli 6 e 7 del Quadro Europeo delle Qualifiche, a titolo esemplificativo: laurea magistrale, quadriennale, triennale, a ciclo unico) valutati anche in relazione al punteggio conseguito;
 - b) altri titoli e specializzazioni (corsi *post* laurea, master, corsi di aggiornamento, certificazioni linguistiche);



- c) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- d) eventuali precedenti esperienze professionali presso Istituzioni Scolastiche;
- e) pubblicazioni e altri titoli.

Si applica, di regola, la tabella di valutazione dei titoli allegata al presente Regolamento (Tab. 1). Il Dirigente Scolastico è autorizzato a discostarsene, a condizione che motivi espressamente le ragioni nella determina di indizione della procedura comparativa.

3. L’incarico è conferito al candidato che si sarà classificato al primo posto in graduatoria. Qualora tale candidato rifiuti l’incarico, l’Istituzione Scolastica può scorrere la graduatoria e conferire l’incarico ai successivi candidati collocati in posizione utile. In nessun caso tale graduatoria può essere utilizzata per il conferimento di incarichi diversi da quelli oggetto della procedura cui la graduatoria si riferisce.
4. La graduatoria redatta dalla commissione, approvata dal Dirigente Scolastico è pubblicata nell’apposita sezione di “Albo on-line” del sito internet dell’Istituzione Scolastica, nel rispetto delle norme sulla pubblicazione di dati personali.

Art. 8

(Deroga alla procedura comparativa)

1. Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all’interno, l’Istituzione Scolastica, nel rispetto dei limiti e dei presupposti previsti dall’ordinamento, può conferire Incarichi in via diretta, derogando alla procedura comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni:
 - a) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l’Incarico;
 - b) prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della prestazione);
 - c) precedente procedura comparativa andata deserta;
 - d) collaborazioni meramente occasionali.

Art. 9

(Tipologie di rapporti negoziali)

1. L’Istituzione Scolastica può stipulare con i soggetti esterni: contratti di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), contratti di prestazione d’opera intellettuale (art. 2229 c.c.).
2. I contratti di lavoro autonomo devono espletarsi in attività svolte con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento da parte dell’Istituzione Scolastica, in qualità di committente.
3. I contratti di prestazione d’opera intellettuale possono essere stipulati dall’Istituzione Scolastica per prestazioni frutto dell’elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento. L’Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di



sperimentazione, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.I. 129/2018 e dell'art. 40, comma 1, della Legge 449/1997.

4. Gli incarichi individuali, inoltre, possono avere:
 - a) natura occasionale:
 - la prestazione dell'attività non viene effettuata in maniera continuativa, ha quindi carattere episodico, l'attività del prestatore non si coordina con i fini del committente e vi è assenza del vincolo di subordinazione;
 - l'attività è svolta da un soggetto che presta altre attività in maniera abituale e prevalente;
 - b) natura professionale:
 - la prestazione è svolta da coloro che esercitano abitualmente attività professionali, incluse le attività il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi/elenchi.
5. Qualora l'Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, l'Istituzione procede a formalizzare un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di Incarico.

PARTE III

FASE CONTRATTUALE ED ESECUTIVA

Art. 10

(Stipula del contratto e della lettera di Incarico)

1. Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto con i soggetti selezionati all'esito della procedura comparativa.
2. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto da entrambi i contraenti e deve avere, di norma, il seguente contenuto:
 - a) parti contraenti;
 - b) oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
 - c) durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
 - d) corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. (se dovuta) e dei contributi previdenziali e oneri fiscali;
 - e) modalità e tempi di corresponsione del compenso;
 - f) luogo e modalità di espletamento dell'attività;
 - g) previsione di clausole risolutive espresse e di penali per il ritardo;
 - h) possibilità da parte dell'Istituzione Scolastica di recedere ad *nutum* dal contratto, con preavviso di 15 giorni, qualora l'Incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o



non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso esclusivamente alle prestazioni già svolte e salvo il diritto al risarcimento del danno e di ogni altra azione o ragione derivante dall'inadempimento contrattuale;

- i) previsione del foro competente cui l'Istituzione intende demandare le eventuali controversie;
 - j) informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
 - k) disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti dall'attività, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
 - l) dichiarazione del sottoscrittore di aver preso visione e di rispettare la documentazione predisposta dall'Istituzione in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
3. Qualora l'Incarico sia conferito a personale interno all'Istituzione, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, l'Istituzione conferente procederà a formalizzare una apposita lettera di Incarico, la quale avrà, in via indicativa, almeno i seguenti contenuti:
- a) durata dell'Incarico;
 - b) oggetto dell'Incarico;
 - c) obblighi derivanti dall'espletamento dell'Incarico;
 - d) indicazione del compenso e di altri eventuali corrispettivi.

Art. 11

(Durata dell'Incarico)

1. La durata del contratto deve essere predeterminata, tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni da somministrarsi, e temporanea, ai sensi dell'art. 7 comma 6, del T.U.
2. L'Istituzione Scolastica può differire il termine di durata del contratto, in via eccezionale, e solo al fine di completare il progetto incaricato per ritardi non imputabili all'Incaricato, nell'invarianza del compenso pattuito. Non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo del contratto.
3. La lettera di Incarico, nell'ipotesi di conferimenti a personale interno all'Istituzione o in caso di collaborazioni plurime, deve riportare la durata dello stesso incarico, la quale può eccezionalmente essere prorogata oltre la data di naturale scadenza, per motivate esigenze. In tal caso, la prosecuzione del rapporto con l'Incaricato avviene alle stesse condizioni tecniche ed economiche già convenute in sede di Incarico.

Art. 12

(Fissazione del compenso)

1. Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso tenendo conto della complessità dell'Incarico e del tempo presumibilmente necessario ad espletarlo, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto e delle disponibilità finanziarie programmate.
2. Si applicano, in ogni caso, le norme o i CCNL che disciplinano nel dettaglio i compensi (ad esempio: tabelle allegate al CCNL in vigore, parametri e indicazioni contenute nel D.I. 326/95).
3. La liquidazione del compenso avviene dopo le necessarie verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni.



4. La capienza dei capitoli di bilancio, su cui graverà l'impegno di spesa per la liquidazione dell'incarico, deve essere verificata prima dell'emanazione della determina di indizione della procedura comparativa. Non si provvede in nessun caso al conferimento se non risultano iscritte a bilancio le relative risorse al momento della stipula del contratto.

Art. 13

(Obblighi fiscali e previdenziali)

1. Gli Incarichi interni o quelli conferiti mediante collaborazioni plurime sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.
2. Gli Incarichi esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio dell'incaricato.

Art. 14

(Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'Incarico)

1. Il responsabile interno del progetto, indicato nella scheda interna di progetto e comunicato all'esperto incaricato, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività espletate dall'incaricato e dei risultati ottenuti, in modo particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. L'incaricato ad una delle collaborazioni di cui al precedente art. 2 è tenuto alla presentazione di una relazione finale, se richiesta, sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. Possono essere richieste anche relazioni intermedie.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore (nelle prestazioni di risultato) risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente Scolastico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno (art. 1453 e seguenti del Codice Civile).
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente Scolastico può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito;
5. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi verifica l'assenza di ulteriori oneri e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.

Art. 15

(Controllo preventivo della Corte dei Conti)

1. L'efficacia dei contratti stipulati con soggetti esterni è soggetta, ai sensi dell'art. 3 lett. f- *bis*) della Legge n. 20 del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
2. In conformità alle indicazioni contenute nella Deliberazione n.20/2009 della Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, non sono



trasmessi alla Corte dei Conti, fra gli Incarichi oggetto del presente Regolamento, gli atti di conferimento di prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, nonché gli Incarichi di docenza, considerati dalla Corte estranei alla previsione normativa di cui all’art. 3 lett. f-bis) della Legge n. 20 del 1994.

Art. 16

(Obblighi di trasparenza)

1. L’Istituzione Scolastica è tenuta a dare adeguata pubblicità, sul sito istituzionale della scuola, dell’esito della procedura comparativa espletata secondo quanto indicato nel presente articolo.
2. In caso di Incarichi interni o affidati a personale di altre Istituzioni, l’Istituzione Scolastica è tenuta a pubblicare la durata e il compenso nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Personale”, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 33/2013.
3. Gli Incarichi affidati a soggetti esterni appartenenti ad altre PA o privati sono, altresì, oggetto di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Consulenti e collaboratori”, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013.
4. Rispetto a quest’ultima tipologia di Incarichi esterni, l’Istituzione Scolastica è tenuta a pubblicare, entro tre mesi dal conferimento dell’Incarico e per i tre anni successivi:
 - gli estremi dell’atto di conferimento dell’Incarico;
 - il *curriculum vitae*;
 - i dati relativi allo svolgimento di Incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
5. L’Istituzione Scolastica deve, inoltre, procedere alla comunicazione all’Anagrafe delle Prestazioni dei dati di cui agli artt. 15 e 18 del D.Lgs. 33/2013, relativi agli Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti interni o conferiti e affidati a consulenti e collaboratori esterni, secondo i termini e le modalità indicate dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001.

Art. 17

(Esclusioni)

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e al Nucleo di valutazione, qualora istituiti;
 - b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad es. incarichi di componente di commissioni di concorso, incarichi per la prestazione di servizi riconducibili ai contratti di appalto ecc.);
 - c) incarichi di collaborazione meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità (non superiore a € 500), quali ad



esempio la partecipazione a convegni e seminari, le singole docenze, la predisposizione di materiale didattico speciale per le attività di inclusione e simili.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, con riferimento agli incarichi aventi ad oggetto attività finanziate dal PNRR, in via integrativa rispetto alla disciplina contenuta nelle Linee Guida per la gestione di tali incarichi, in via di emanazione da parte del Ministero dell’istruzione, che prevale in caso di incompatibilità.

Art. 18

(Sospensione e revoca del contratto degli esperti esterni)

1. Per le collaborazioni degli esperti esterni, la malattia, l’infortunio e la gravidanza, debitamente documentate, non sono cause risolutive del contratto; in presenza di questi eventi il rapporto resta sospeso, senza corresponsione del compenso.
2. Nella malattia e nell’infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga del contratto, che si estingue alla scadenza.
3. Nella gravidanza la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni.
4. Il contratto può essere risolto qualora:
 - a) il periodo di sospensione per malattia sia superiore a 1/6 della durata del contratto;
 - b) il periodo di sospensione per maternità sia superiore a 180 giorni.

Art. 19

(Coperture assicurative, salute e sicurezza nelle collaborazioni con gli esperti esterni)

1. L’esperto esterno deve essere provvisto di autonoma assicurazione per responsabilità civile verso terzi, per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza dell’attività svolta, e di copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro.
2. All’esperto esterno, che svolga anche in parte la propria attività presso l’Istituzione scolastica, è fornita esclusivamente l’informazione e la formazione specifica necessaria ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Se richiesta dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l’attestazione di aver assolto a obblighi formativi, ulteriori all’informazione e alla formazione specifica, deve essere fornita dall’incaricato stesso. In assenza di tale attestazione non si dà luogo al conferimento dell’incarico.
 - 1.

PARTE IV

ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. 20

(Modifiche al presente Regolamento)

1. Eventuali modifiche del presente Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottato dal Consiglio d’Istituto.



Istituto Comprensivo Statale “E.Fermi”
via Cavour 9, Carvico (Bergamo)

Ministero dell’Istruzione

2. Il presente Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto delle sopravvenute disposizioni normative in tema di conferimento di Incarichi professionali ad opera delle Istituzioni Scolastiche.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della relativa approvazione da parte del Consiglio d’Istituto, ed è reso pubblico sul sito internet dell’Istituzione Scolastica.



TABELLA 1
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI

Titolo	Valutazione unitaria	Punteggio massimo
Titoli di studio		
Laurea in disciplina attinente l'oggetto dell'incarico (180 C.F.U. - DM 270/04) I punteggi non espressi in base 100 vanno rapportati a 100 prima di applicare la regola di valutazione	Punteggio finale: - fino a 90: punti 1 - da 90 a 100: punti 2	Punti 2
Laurea magistrale o specialistica attinente l'oggetto dell'incarico (120 C.F.U.- DM 270/04) I punteggi non espressi in base 100 vanno rapportati a 100 prima di applicare la regola di valutazione	Per ciascun titolo conseguito: - fino a 90 punti 1 - da 90 a 100 punti 2 Si valutano al massimo due titoli di laurea magistrale o specialistica	Punti 4
Laurea vecchio ordinamento	Si applicano le equipollenze di cui al DI 9 luglio 2009 e la valutazione del titolo si ottiene prendendo a riferimento il punteggio del titolo del diploma del vecchio ordinamento, rapportato a 100, e sommando 2.	
Diploma di specializzazione (DM 270/04)	Punti 1	Punti 2
Dottorato di ricerca in disciplina attinente l'oggetto dell'incarico (DM 270/04)	Punti 3	Punti 3
Corso di perfezionamento/master e specializzazione di durata almeno annuale attinente l'oggetto dell'incarico	Punti 1	Punti 2
Esperienze professionali		
Pubblicazioni nel settore di riferimento	Punti 0,5 per ogni pubblicazione	Punti 2
Esperienza nella progettazione europea e nella gestione dei	Punti 1 per ciascun progetto	Punti 3



Istituto Comprensivo Statale “E.Fermi”
via Cavour 9, Carvico (Bergamo)

Ministero dell’Istruzione

progetti (solo per bandi con finanziamenti europei)		
Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza	Punti 1 per ciascun corso universitario di cui è stato titolare	Punti 3
Esperienze in progetti coerenti con quelli oggetto del bando	Punti 1 per ciascun progetto	Punti 6

Il Consiglio d’Istituto delega al Dirigente Scolastico la determinazione puntuale delle specifiche richieste che devono essere incluse in ciascun bando di gara, in ragione dell’oggetto del bando, e dei relativi criteri di valutazione, fatta salva l’applicazione dei criteri indicati nella tabella 1.